

CAPITOLATO TECNICO

ALL RISKS PROPERTY

PER IL PERIODO DAL 31.12.2013 AL 31.12.2016

tra

AUTORITA' PORTUALE TRIESTE

**Via Von Bruck, 3
34143 Trieste TS**

C.F. / P.I. 00050540327

e

Compagnia Assicurazioni

INDICE

Definizioni

Condizioni generali di assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1 Durata dell'assicurazione – Proroga – Disdetta - Recesso della garanzia
Terrorismo e sabotaggio
- Art. 2 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento dei premi
- Art. 3 Pagamento per variazioni con incasso di premio
- Art. 4 Clausola Broker
- Art. 5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione
- Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifiche del rischio
diminuzione del rischio
- Art. 7 Interpretazione della polizza
- Art. 8 Danni precedenti
- Art. 9 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 10 Ispezione dei beni assicurati
- Art. 11 Limite massimo d'indennizzo
- Art. 12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 13 Oneri fiscali
- Art. 14 Foro competente
- Art. 15 Rinvio alle norme di legge
- Art. 16 Trattamento dei dati
- Art. 17 A.T.I. e Delega
- Art. 18 Conteggio del premio

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

- Art. 19 Obblighi della contraente e/o dell'assicurato – denuncia sinistro
- Art. 20 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite
- Art. 21 Mandato dei periti – Operazioni peritali
- Art. 22 Liquidazione per partite separate
- Art. 23 Valore dei beni immobili e mobili e determinazione del danno
- Art. 24 Determinazione del danno per i valori
- Art. 25 Valore degli oggetti d'arte e determinazione del danno
- Art. 26 Coppie insieme serie
- Art. 27 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 28 Rinuncia al diritto di rivalsa
- Art. 29 Recesso in caso di sinistro
- Art. 30 Possesso e gestione dei beni danneggiati
- Art. 31 Rendiconto

BENI ASSICURATI

Art. 32 Beni Immobili

Art. 33 Beni Mobili

RISCHI INDENNIZZABILI

Art. 34 Tutti i danni materiali e le perdite

Art. 35 Guasti

Art. 36 Spese necessarie per demolire

Art. 37 Spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione

Art. 38 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione

Art. 39 Costi per il collaudo

Art. 40 Oneri di urbanizzazione

Art. 41 Onorari e spese di competenza di Periti

Art. 42 Somme dovute a terzi

Art. 43. Maggiori Costi

ESCLUSIONI

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Art. 44 Terremoto

Art. 45 Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti

Art. 46 Eventi atmosferici

Art. 47 Sovraccarico neve, ghiaccio

Art. 48 Eventi socio politici

Art. 49 Terrorismo sabotaggio

Art. 50 Collasso strutturale

Art. 51 Fenomeno elettrico

Art. 52 Beni in refrigerazione

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 53 Operatività dell'assicurazione

SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

Autorità Portuale Trieste

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Contraente	L'Autorità Portuale Trieste, che stipula l'assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta.
Assicurato	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione.
Società	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.
Broker	A.T.I. Sveral S.p.A. – Willis S.p.A. (capogruppo Sveral S.r.L.) alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dalla contraente alla società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Indennizzo/Indennità	La somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
Danno liquidabile	Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Scoperto	Parte dell'ammontare del danno liquidabile che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
Franchigia	La somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
Primo rischio assoluto	Formulazione di polizza che prevede la non applicazione dell'art. 1907 Codice Civile all'indennizzo dovuto, nei limiti delle somme assicurate. Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
Limite di indennizzo	il massimo indennizzo/indennità dovuta dalla Società
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Durata dell'assicurazione – Proroga – Disdetta – Recesso dalla garanzia terrorismo e sabotaggio

La presente polizza ha durata dalle ore 24,00 del 31.12.2013 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2016; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31.12.2016, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centootanta) giorni

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Resta convenuto che, per ogni pagamento relativo alla presente polizza (premi anticipati, regolazioni premio, appendici ecc.), è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker a mezzo raccomandata o telefax o e-mail

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Si precisa altresì che è facoltà delle parti di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 (quindici) giorni, dalla garanzia terrorismo sabotaggio.

Nel caso di recesso da parte della società esso s'intenderà altresì valido sia per la presente assicurazione sia per tutte le assicurazioni aggiudicate nella medesima gara con il rimborso del premio imponibile pagato e non goduto, salvo che la Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette assicurazioni, compresa la presente, ma senza la garanzia terrorismo sabotaggio, nel qual caso la società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali ed al rimborso del solo premio relativo al periodo di rischio non corso determinato sulla base del tasso annuo imponibile per la garanzia terrorismo sabotaggio pari a quello indicato nella scheda offerta economica.

Art. 2 Decorrenza dell'assicurazione e Pagamento del premio

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro i trenta giorni successivi.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro sessanta giorni dalla scadenza.

Se la contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di premio

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta, anche per questi casi, convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizioni che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 Clausola Broker

Resta inteso tra le parti che il Broker Several S.r.L. quale capogruppo dell'A.T.I. Several S.r.L. - Willis S.p.A. cui la Contraente ha affidato tale incarico, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute dovranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, deve essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società di brokeraggio assicurativo che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia di assicurazione una commissione maggiore alla misura dell' 10% da calcolarsi sul premio imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante; ciò in conformità all'affidamento triennale del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo disposto dalla Stazione Appaltante con la Deliberazione n° 94/2012 di data 23.04.2012.

Art. 5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta e scambiate mediante servizio postale, a mano, telefax o posta elettronica le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio – Modifiche del rischio – Buona fede – Diminuzione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli

Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e (pertanto, la Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società) l'assicurazione di nuovi complessi o beni immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni immobili e beni mobili.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Art. 7 Interpretazione della polizza

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato/Contraente.

Art. 8 Danni precedenti

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'assicurato e/o della contraente stessi.

Art. 9 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10 Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i beni assicurati e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 11 Limite massimo d'indennizzo

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 14 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, il Foro di Trieste.

Art. 15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 Trattamenti dei dati

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 17 A.T.I. e Delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quota tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società mandante ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società mandatarie che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento.

La Società Mandante si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Art. 18 Conteggio del premio

Il premio al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione alla somma complessivamente assicurata, del tasso per mille imponibile indicato nella scheda offerta economica, per il periodo di assicurazione di riferimento.

Le garanzie sono prestate sino alla concorrenza massima di € 50.000.000,00 (somma assicurata) che si deve intendere quale massimale assicurato a valore di ricostruzione a nuovo.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 19 Obblighi della Contraente – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il personale all'uopo preposto dalla Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.

La contraente o l'assicurato fornirà alla società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell'assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.

Art. 20 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito e se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 21 Mandato dei periti – operazioni peritali

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna della parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 22 Liquidazione per partite separate

Dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 23 Valore dei beni immobili e mobili e determinazione del danno

1) Premesso che per “valore a nuovo” si intende:

- per i beni immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i beni mobili (escluso valori e oggetti d'arte), il costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

in caso di sinistro che colpisca i beni immobili ed i beni mobili di cui alla partita 1 si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.

Il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo “Pagamento d'indennizzo”.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime i cui alla precedente lettera a):

- per i beni immobili (o porzioni di) e per i beni mobili (esclusi valori e oggetti d'arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- 2) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato beni immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che i beni avevano al momento del sinistro, la società indennizzerà le spese necessarie per il restauro od il ripristino o per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte e/o danneggiate, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che i beni danneggiati o distrutti avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 70% del valore del bene stesso.

Nel caso in cui la contraente o l'assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la società indennizzerà un importo determinato come alla precedente lettera a) ovvero pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

Art. 24 Determinazione del danno per i valori

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Art. 25 Valore degli oggetti d'arte e determinazione del danno

Qualora esista una stima degli oggetti d'arte vale il disposto dell'articolo 1908, II° comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascun bene il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

In caso di danno o perdita parziale, del bene o di un bene di ogni coppia o serie, l'ammontare del danno sarà calcolato sommando il costo e le spese di restauro al deprezzamento subito, con il massimo del valore del bene, o della coppia o serie, al momento del sinistro.

Art. 26 Coppie – insieme – serie

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Art. 27 Pagamento dell'indennizzo

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 1.000.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere entro 90 giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore ad €15.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società provvederà a sottoporre all'assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'assicurato entro i 30 giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando sarà dimostrato che non ricorra il caso di dolo dell'assicurato o della contraente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'assicurato si impegna a far pervenire agli assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine.

Art. 28 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo - al diritto di surroga previsto ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione della contraente, a condizione che la contraente o l'assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che la contraente e/o l'assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all'indennizzo corrisposto dalla Società.

Art. 29 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della contraente del documento contrattuale correttamente emessa dalla Società.

Art. 30 Possesso e gestione dei beni danneggiati

In caso di danno subito dai beni assicurati, l'assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione. Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali beni sono stati effettivamente danneggiati, l'assicurato determinerà se tali beni sono adattati per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti autorità. Il valore dei recuperi spetta alla Società.

Art. 31 Rendiconto

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

BENI ASSICURATI

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di san Marino, salvo dove diversamente indicato, di proprietà dell'assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'assicurato stesso o detenuti da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi beni non detenuti dall'assicurato e di proprietà di persone dipendenti o di terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'assicurato svolge le proprie attività, si intendono assicurati.

Art. 32 Beni immobili (beni istituzionali e beni patrimoniali da reddito e non)

Come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali esclusivamente di pertinenza delle costruzioni intendendosi altresì per beni immobili eventuali container, palloni pressostatici e tensostrutture, tunnels interrati e non e fabbricati rurali nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione.

Art. 33 Beni mobili

Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da beni immobili, compresi gli oggetti d'arte (quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico), Valori (monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore) nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte. Sono altresì compresi, qualora non assicurati con specifiche polizze, i beni elettronici, i beni elettronici ad impiego mobile, (beni che per loro particolare natura possono essere utilizzati in luoghi diversi) nonché i beni elettromedicali con i relativi programma e dati.

Premesso quanto sopra, si assicurano (vedesi dettaglio scheda tecnica ultima pagina) :

Partita	Beni assicurati	Somme assicurate
1	Beni immobili e beni mobili, come da definizioni di cui sopra	36.585.000,00 €
2	Beni immobili a valore di ricostruzione a nuovo e con vincolo dalla Sovrintendenza di Beni di interesse storico, artistico ed architettonico (premio della copertura esente da imposte)	78.810.000,00 €
3	Beni immobili e mobili demaniali/di proprietà (stima Praxi). Fabbricati in concessione/locazione a terzi e macchinari in concessione/locazione a terzi, a secondo rischio in caso di assicurazione sul medesimo rischio.	10.000.000,00 € A Primo rischio assoluto

RISCHI INDENNIZZABILI

La Società indennizza

Art. 34 Tutti i danni materiali e le perdite

Causati ai beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave della contraente e/o dell'assicurato, salvo quanto stabilito dagli articoli "Esclusioni" e "Scoperti, Franchigie e Limiti di Risarcimento".

Art. 35 Guasti

Causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un evento dannoso indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art. 36 Spese necessarie per demolire

Smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai beni non danneggiati: smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al 15% del danno liquidabile.

Qualora detto importo percentuale risulti inferiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dall'assicurato la società indennizza tale differenza sino alla concorrenza di un importo pari ad € 200.000,00.

Art. 37 Spese di bonifica decontaminazione e decorticazione

Dei beni immobili, beni mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizzo, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 200.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nel corso dell'anno assicurativo.

Art. 38 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione

Di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun anno assicurativo, di un importo pari ad € 50.000,00.

Art. 39 Costi per il collaudo

E per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 100.000,00 per singolo sinistro.

Art. 40 Oneri di urbanizzazione

E ricostruzione nonché a qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 25.000,00 per sinistro.

Art. 41 Onorari e spese di competenza di periti

Di progettisti e di consulenti, effettivamente sostenute dalla contraente o dall'assicurato, restando necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate; nonché di ingegneri, architetti, consulenti e società di revisione che la contraente avrà scelto e nominato anche conformemente a quanto previsto in polizza nonché la quota parte a carico della Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari ad € 100.000,00 per singolo sinistro.

Art. 42 Somme dovute a terzi

Che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali cagionati alle cose dei terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un massimale pari ad € 1.000.000,00 e, per più sinistri avvenuti nel periodo di assicurazione, col massimo di € 3.000.000,00 e ciò senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La società risarcirà i danni cagionati ai terzi senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Se dall'assicurazione fossero esclusi:

- danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia),

- beni non assicurati in quanto già coperti da apposita assicurazione o non sussista un interesse all'assicurazione dell'assicurato pur essendo gli stessi beni in uso o detenzione allo stesso, e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni ai terzi alla indennizzabilità del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti dell'assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria.

La contraente o l'assicurato deve informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 43 Maggiori costi

Sostenuti dall'assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 mesi.

La società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La società risarcirà dette spese senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, pari ad € 200.000,00.

ESCLUSIONI

a. Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi

a1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

a2) dovuti a o causati da:

- dolo dell'assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- trasporto di beni mobili al di fuori di beni immobili o delle aree esterne di pertinenza dei beni immobili stessi

b. Sono esclusi i danni

b1) di:

- furto e rapina
- ammanco e/o smarrimento, truffa ed appropriazione indebita;
- estorsione, malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;

b2) dovuti a o causati da:

- montaggio, smontaggio, manutenzione dei beni mobili;
- costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

c. Sono esclusi i danni salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi

Dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – fenomeno elettrico;
- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d. Sono esclusi dall'assicurazione

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al PRA
- gli aeromobili ed i natanti
- boschi, alberi, coltivazioni ed animali in genere

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari ad € 5.000,00.

Art. 44 Terremoto

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.

Relativamente a tali danni in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a 50% della somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 50.000,00.

Art. 45 Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di inondazioni, alluvioni o allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari al 50% della somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 5.000,00.

La società non risponde dei danni subiti dai beni mobili posti in locali interrati e seminterrati di beni immobili.

Art. 46 Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai beni mobili posti all'aperto non per loro naturale uso o destinazione;
- dai beni mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza, degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad 80% della somma assicurata.

Relativamente ai danni causati dagli eventi sopra descritti a beni immobili aperti da uno o più lati ed a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad € 1.000.000,00.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 2.000,00.

Art. 47 Sovraccarico neve, ghiaccio

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai beni assicurati, la società indennizza tali danni sempre che i beni immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei beni stessi.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad 30% delle somme assicurate.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad € 2.500,00.

Art. 48 Eventi socio politici

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi la società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari all'80% delle somme assicurate.

Art. 49 Terrorismo, sabotaggio

Premesso che per terrorismo sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso:

- la società indennizza, relativamente ai danni ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di terrorismo, sabotaggio, tali danni nel limite per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari al 30% delle somme assicurate con il massimo di € 5.000.000,00.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo di un importo pari ad € 10.000,00 ed un massimo di importo pari ad € 200.000,00.

Art. 50 Collasso strutturale

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni assicurati la società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari al 30% delle somme assicurate

Art. 51 Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per

Autorità Portuale Trieste

l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad € 100.000,00 per sinistro ed € 250.000,00 per anno.

Art. 52 Beni in refrigerazione

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad € 100.000,00 ferma la franchigia temporale di 6 (sei) ore.

SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzie prestate	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti indennizzo per sinistro (al netto dell'eventuale scoperto e/o franchigia)
Qualsiasi evento	Nessuno salvo dove diversamente indicato	€ 5.000,00 Salvo dove diversamente indicato	Le somme indicate nella tabella beni assicurati, salvo dove diversamente indicato
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc.	Nessuno salvo dove diversamente indicato		15% del danni liquidabile sino alla concorrenza di € 200.000,00
Spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione	Nessuno salvo dove diversamente indicato		€ 200.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese ricerca e riparazione di rotture e guasti	Nessuno salvo dove diversamente indicato		€ 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi per il collaudo	Nessuno salvo dove diversamente indicato		€ 100.000,00 per sinistro
Oneri di urbanizzazione	Nessuno salvo dove diversamente indicato		€ 25.000,00 per sinistro
Oneri e spese di competenza di periti	Nessuno salvo dove diversamente indicato		€ 100.000,00 per sinistro

Autorità Portuale Trieste

Somme dovute a terzi	Nessuno salvo dove diversamente indicato		€ 1.000.000,00 per sinistro con il massimo di € 3.000.000,00 per periodo di assicurazione
Maggiori costi	Nessuno salvo dove diversamente indicato		€ 200.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terremoto	Nessuno salvo dove diversamente indicato	€ 50.000,00	50% della somma assicurata
Inondazioni, alluvioni e allagamenti	Nessuno salvo dove diversamente indicato	€ 5.000,00	50% della somma assicurata
Eventi atmosferici	Nessuno salvo dove diversamente indicato	€ 2.000,00	80% della somma assicurata per sinistro/anno – € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione relativamente ad eventi su vetrate, lucernari, manufatti di plastica e per fabbricati aperti ai lati
Sovraccarico neve e ghiaccio	Nessuno salvo dove diversamente indicato	€ 2.500,00	30% della somma assicurata per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi sociopolitici	Nessuno salvo dove diversamente indicato		80% della somma assicurata per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo, sabotaggio	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 ed il massimo di € 200.000,00	Nessuna	30% della somma assicurata per sinistro e con il massimo di € 5.000.000,00 per periodo di assicurazione.
Collasso strutturale	Nessuno salvo dove diversamente indicato		30% della somma assicurata per sinistro e per periodo di assicurazione
Fenomeno elettrico	Nessuno salvo dove diversamente indicato	€ 5.000,00	€ 100.000,00 per sinistro e con il massimo di € 250.000,00 per periodo di assicurazione
Beni in refrigerazione	Nessuno salvo dove diversamente indicato	6 ore	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- Durata dell'assicurazione – Proroga – Disdetta e Recesso della garanzia
- Terrorismo e sabotaggio
- Decorrenza dell'assicurazione e pagamento dei premi
- Pagamento per variazioni con incasso di premio
- Gestione della polizza
- Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio – modifiche del rischio – Diminuzioni del rischio
- Ispezione dei beni assicurati

- Foro competente
- ATI e Delega
- Obblighi della contraente – denuncia del sinistro
- Recesso in caso di sinistro

SCHEDA DI QUOTAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY

Si intende richiamato, ed integralmente accettato, il capitolato di polizza di assicurazione della All Riks Property precedentemente riportato.

Beni Assicurati	Euro	Tasso imponibile finito pro/mille	Premio imponibile finito anticipato
Beni immobili e beni mobili, come da definizioni di cui sopra (stima Praxi). - fabbricati di proprietà - macchinari demaniali - macchinari di proprietà - apparecchiature elettroniche	36.585.000,00		
Beni immobili a valore di ricostruzione a nuovo e con vincolo dalla Sovrintendenza di beni di Interesse storico, artistico ed architettonico (premio della copertura esente da imposte) – stima Praxi. - fabbricati di proprietà vincolati - fabbricati demaniali vincolati	78.810.000,00		
- Beni immobili e mobili demaniali/di proprietà (stima Praxi) a primo rischio assoluto - fabbricati in concessione / locazione a terzi e macchinari in concessione / locazione a terzi a secondo rischio in caso di assicurazione sul medesimo rischio.	10.000.000,00		
PREMIO ANNUO IMPONIBILE	Euro		
Imposte (solo sulla prima partita)	Euro		
TOTALE	Euro		
% ribasso premio annuo lordo	Base d'asta (premio lordo annuo) = € 75.000,00.-		% di ribasso = %

La compagnia, comprese le eventuali coassicuratrici, si impegna a garantire i medesimi tassi imponibili sopra indicati anche ai Concessionari / Locatari che ne facessero richiesta.

Valori stimati Soc. Praxi

- **fabbricati di proprietà in concessione / locazione a terzi € 4.828.000,00 (valore a nuovo)**
- **fabbricati demaniali vincolati in concessione / locazione a terzi € 27.222.000,00 (valore a nuovo)**
- **fabbricati demaniali in concessione / locazione a terzi € 260.638.000,00 (valore a nuovo)**
- **macchinari di proprietà in concessione / locazione a terzi € 83.142.000,00 (valore a nuovo)**
- **Macchinari demaniali in concessione / locazione a terzi € 5.646.000,00 (valore a nuovo)**

Le eventuali polizze emesse a singola contraenza dei Concessionari / Locatari avranno come riferimento il capitolato oggetto della presente quotazione e pertanto le medesime garanzie ivi indicate.

QUOTA MASSIMA DI RITENZIONE : _____ %

DATA _____

TIMBRO E FIRMA _____